

Contratto a termine

 Fonti / Legge nazionale

Decreto legislativo - 15/06/2015 - n. 81 - Gazzetta Uff. 24/06/2015, n. 144

Articolo 19

Apposizione del termine e durata massima 1(A) (B)

1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 2;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti 3;
- b-bis) in sostituzione di altri lavoratori 4 5.

[1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.] 6

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi 7.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 8

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione (C).

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi⁹.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96¹⁰.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 maggio 2016, n. 15/2016.

(B) Per l'uniforme applicazione della nuova disciplina di cui al presente articolo come modificato dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018, vedi prime indicazioni interpretative emanate con Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31/10/2018 n. 17.

(C) In riferimento ad una deroga assistita e ad un ulteriore contratto a tempo determinato stipulato presso gli Ispettorati territoriali del lavoro, di cui al presente comma, vedi: Nota INL - Ispettorato nazionale del lavoro 07 febbraio 2019, n. 1214.

[1] Vedi l'articolo 1, comma 425, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[2] Lettera sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

[3] Lettera sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. Da ultimo modificata dall'articolo 18, comma 4-bis del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 e dall'articolo 14, comma 3, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

[4] Lettera aggiunta dall'articolo 41-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e successivamente sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

[5] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) del D.L. 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 .Per l'applicazione delle seguenti disposizioni vedi l'articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. 87/2018 medesimo. Per le condizioni di cui al presente comma vedi l'articolo 2, comma 1 ter, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 .

[6] Comma inserito dall'articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106e successivamente abrogato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

[7] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1 bis) del D.L. 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

[8] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) del D.L. 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni vedi l'articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. 87/2018 medesimo.

[9] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 3) del D.L. 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni vedi l'articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. 87/2018 medesimo. Successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

[10] Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

 Fonti / Legge nazionale

Decreto Legge - 04/05/2023 - n. 48 - Gazzetta Uff. 04/05/2023, n. 103

Articolo 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine (A)

1. All'articolo 19[,] del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni 1:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. è abrogato;

b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo" 2;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»3.

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse 4.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 5.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" 6.

(A) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 ottobre 2023, n. 9.

[1] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione.

[2] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione.

[3] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione.

 Fonti / Prassi

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 ottobre 2023 - n. 9

Epigrafe

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Articolo 24, in materia di modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine.

 Fonti / Prassi

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2018 - n. 17

Epigrafe

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro.

 Memento / Memento Lavoro

Contratto di lavoro a termine

Contratto di lavoro a termine

Al contratto a termine **si applicano le norme** generali sul contratto di lavoro subordinato, con la particolarità che la risoluzione può avvenire al decorso di un termine fissato dalle parti.

Nel capitolo esaminiamo innanzitutto la disciplina generale applicabile a tutti i lavoratori a termine e successivamente le particolarità previste per le assunzioni a termine nelle **start-up** e del personale artistico e tecnico delle **fondazioni di produzione musicale** (v. n. [11080](#) e s.).

N.B. Salvo diversa previsione, nel capitolo per **"contratti collettivi"** si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA o dalla RSU ([art. 51 D.Lgs. 81/2015](#)).

Ultimo aggiornamento 17/02/2025

A termine

A termine ([art. 34, c. 2, D.Lgs. 81/2015](#); [art. 2, c. 1 e 1 ter, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018](#); [Circ. Min. Lav. 31 ottobre 2018 n. 17](#)) Nella maggior parte dei casi, il contratto ha una **durata** pari alla missione presso l'utilizzatore ed è regolato dalla **disciplina** generale del contratto a termine (v. n. [10900](#) e s.).

Non si applicano al rapporto, invece, le disposizioni relative a:

- intervalli tra un contratto e l'altro in caso di rinnovo (c.d. "stop and go": [art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015](#));
- limiti numerici ([art. 23 D.Lgs. 81/2015](#));
- diritto di precedenza nelle assunzioni ([art. 24 D.Lgs. 81/2015](#)).

Per quanto attiene alle **causali** ([art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015](#)), queste si applicano esclusivamente all'utilizzatore. Pertanto, in caso di durata della somministrazione a termine per un periodo superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore o di rinnovo della missione (anche in tal caso presso lo stesso utilizzatore) che comporta una durata complessiva del contratto superiore a 12 mesi, il contratto di lavoro stipulato dall'agenzia con il lavoratore deve indicare una causale riferita alle esigenze dell'utilizzatore medesimo.

Precisazioni 1) La disciplina del contratto di somministrazione a termine non si applica ai contratti **stipulati da università private** (incluse le filiazioni di università straniere), **istituti pubblici di ricerca**, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione o enti privati di ricerca con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (v. n. [10910](#) prec. 1).

2) I **periodi di missione** presso l'utilizzatore vengono computati ai fini del raggiungimento della **durata massima complessiva prevista per i contratti a termine** (pari a 24 mesi), fra gli stessi soggetti e aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale (v. n. [10935](#)). Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non può più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale. Inoltre, nel computo dei 24 mesi di lavoro si deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti al 14 luglio 2018 ([Circ. Min. Lav. 31 ottobre 2018 n. 17](#)).

3) Dal 12 gennaio 2025 ([art. 10 L. 203/2024](#)) la disciplina del contratto a termine ([art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015](#)) non si applica in caso di **impiego di soggetti disoccupati** che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di **lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati** (v. n. [44520](#)).

Ultimo aggiornamento 17/02/2025